



A. R. D. I. S

Agenzia Regionale Diritto allo Studio

CATANZARO

AGENZIA REGIONALE DIRITTO ALLO
STUDIO UNIVERSITARIO

STATUTO

STATUTO



IL COMMISSARIO
Dott. Vincenzo Frontiera

[Handwritten signature]



REGIONE CALABRIA

A.R.D.I.S.

AGENZIA REGIONALE DIRITTO ALLO
STUDIO UNIVERSITARIO

STATUTO

AL DIRIGENTE
Dot. Emilio



IL COMMISSARIO
Dot. Visconte Frontera

Indice

Titolo I - Principi generali

- Art. 1 - Natura giuridica, sede
- Art. 2 - Oggetto e principi direttivi
- Art. 3 - Compiti
- Art. 4 - Principi di azione
- Art. 5 - Convenzioni ed accordi
- Art. 6 - Prestazioni per conto terzi

Titolo II - Organi

- Art. 7 - Organi dell'Azienda
- Art. 8 - - Presidente
- Art. 9 - Consiglio di amministrazione: composizione, durata
- Art. 10 - Attribuzioni del CdA
- Art. 11 - Funzionamento del CdA
- Art. 12 - Incompatibilità, decadenza, dimissioni dalla carica di Consigliere
- Art. 13 - Collegio dei revisori
- Art. 14 - Competenze del Collegio dei revisori

Titolo III - Organizzazione amministrativa e del personale

- Art. 15 - Direttore
- Art. 16 - Compiti del Direttore
- Art. 17 - Organizzazione e qualificazione del lavoro
- Art. 18 - Collaborazioni esterne

Titolo IV - Patrimonio e contabilità

- Art. 19 - Patrimonio
- Art. 20 - Gestione finanziaria, patrimoniale ed economica.
- Controllo di gestione

Titolo V - Disposizioni finali

- Art. 21 - Modifica dello Statuto
- Art. 22- Norme transitorie

obiett.



Titolo I

Principi generali

Art. 1

Natura giuridica, sede

1. L'Agenzia regionale per il diritto allo studio universitario di Catanzaro è un Ente strumentale dalla Regione Calabria con sede legale in Catanzaro.
2. L'Agenzia è dotata di personalità giuridica di diritto pubblico, di autonomia amministrativa, gestionale, statutaria e regolamentare, ai sensi della legge regionale 10 dicembre 2001 n. 34.

Art. 2

Oggetto e principi direttivi

1. L'Agenzia provvede con appositi regolamenti:
 - a) a disciplinare le modalità di uso e di gestione dei servizi organizzati per la realizzazione degli interventi connessi per il diritto allo studio;
 - b) a prevedere forme di partecipazione e di controllo dell'utenza;
 - c) a rendere più agevole e proficua la frequenza ai corsi di studio;
 - d) a qualificare la permanenza nella dimensione universitaria;
 - e) a favorire l'accesso e la frequenza agli studi degli studenti capaci e meritevoli anche se privi o carenti di mezzi in base ai criteri stabiliti dal DPCM di cui all'art. 4 della Legge 390/91.
2. I servizi gestiti dall'Agenzia sono rivolti agli studenti iscritti ai corsi di studio dell'Università Magna Grecia di Catanzaro, dell'Accademia delle Belle Arti di Catanzaro e del Conservatorio Musicale di Vibo Valentia.
3. L'Agenzia, nel rispetto delle proprie finalità istituzionali, può assicurare i propri servizi anche ad altri soggetti, tra i quali diplomati di scuola media superiore o laureati, prevedendo un corrispettivo a totale copertura dei costi sostenuti.
4. E' compito dell'Agenzia agevolare la fruizione dei servizi offerti ai soggetti portatori di handicap, anche predisponendo specifici interventi, individuali o collettivi.
5. L'Agenzia, attua interventi indirizzati a favorire la frequenza degli studenti lavoratori ai corsi universitari.
6. L'Agenzia promuove iniziative idonee a contribuire al raccordo tra formazione universitaria e mercato del lavoro, compresa la specifica formazione professionale per universitari e laureati, e a favorire una positiva integrazione della popolazione studentesca nelle comunità locali.
7. L'Agenzia, nell'esercizio dei propri compiti, realizza la più ampia armonizzazione con gli obiettivi della politica universitaria formulati dall'Università Magna Grecia di Catanzaro,

dell'Accademia delle Belle Arti di Catanzaro e del Conservatorio di Musica di Vibo Valentia nell'ambito delle proprie attribuzioni.

Art. 3

Compiti

1. L'attività dell'Agenzia, nell'ambito delle sue finalità istituzionali, comprende il perseguimento degli obiettivi fissati dal programma regionale per il diritto allo studio universitario, tenendo anche conto delle direttive impartite dalla Regione ai sensi dell'art. 4, comma 3 della legge regionale n. 34/2001, e dei contenuti del DPCM di cui alla legge 2 Dicembre 1991 n. 390 art. 4.

2. L'Agenzia programma interventi rivolti alla generalità degli studenti o attribuibili per concorso.

3. In particolare, l'Agenzia assicura alla generalità degli studenti i seguenti servizi:

a) orientamento al lavoro;

b) ristorazione;

c) assistenza sanitaria;

d) editoriale e librario;

e) informazione e consulenza sugli interventi relativi al diritto allo studio universitario e sulle opportunità logistiche e formative presenti sul territorio;

f) ogni altro intervento che essa reputi utile alla realizzazione del diritto allo studio;

g) eventuali altre prestazioni anche in convenzione con l'Università di Catanzaro, l'Accademia di Belle Arti di Catanzaro e il Conservatorio Musicale di Vibo Valentia, anche nei settori culturale e sportivo, compatibili con le proprie competenze istituzionali e con la disponibilità delle risorse ad essa affidate.

Per quanto previsto alla lettera (g) saranno costituite apposite commissioni permanenti.

4. I servizi riservati all'attribuzione per concorso, destinati agli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi, possono essere attuati attraverso l'erogazione diretta del servizio, ovvero in forma di concorso finanziario. Essi consistono in:

a) borse di studio;

b) servizi abitativi;

c) prestiti d'onore.

5. Al di fuori delle ipotesi sopra considerate, di cui ai punti 3 e 4, l'Agenzia può disporre altre prestazioni di carattere straordinario a favore di studenti che per eccezionali e comprovati motivi non abbiano potuto fruire di altre forme di assistenza.

Art. 4

Principi di azione

1. L'Agenzia agisce osservando i principi di buon andamento e di imparzialità dell'amministrazione, i criteri di economicità, efficienza ed efficacia nell'erogazione dei servizi, al fine di consentire un rapporto ottimale tra i costi di gestione e i benefici erogati.
2. L'Agenzia promuove il coordinamento tra i propri servizi e quelli universitari, la realizzazione di iniziative comuni, sulla base di apposite intese con i competenti Organi dell'Università di Catanzaro, dell'Accademia delle Belle Arti di Catanzaro e del Conservatorio di Musica di Vibo Valentia. Analoghe iniziative di coordinamento sono promosse con riferimento alle attività del Comune di Catanzaro ed altri Enti Pubblici e Privati.
3. L'Agenzia, per il raggiungimento dei propri fini istituzionali, promuove ed attua la più ampia collaborazione con gli altri soggetti pubblici e privati presenti sul territorio, al fine di ottimizzare l'utilizzo delle risorse e di meglio corrispondere alle esigenze di carattere didattico e scientifico degli studenti e di coordinare le attività dell'Agenzia con gli altri servizi indirizzati alla generalità della popolazione giovanile.
4. L'Agenzia, per il raggiungimento dei propri fini istituzionali e per una migliore articolazione sul territorio, può istituire propri sportelli e/o uffici decentrati nelle città di Crotona, Lamezia Terme e Vibo Valentia.
5. L'agenzia garantisce la pubblicità degli atti ed il diritto di accesso dei cittadini ai documenti amministrativi attinenti all'attività dell'agenzia, nel rispetto della riservatezza dei terzi, ai sensi dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Per la disciplina dell'esercizio del diritto di accesso, l'agenzia adotterà un apposito regolamento.
6. L'Agenzia provvede alla erogazione dei servizi attribuibili per concorso e alle sovvenzioni straordinarie, previa determinazione dei criteri e delle modalità alle quali essa si impegna ad attenersi, curandone la più ampia diffusione.

Art. 5

Convenzioni ed accordi

1. L'Agenzia presta i servizi di sua competenza direttamente, a mezzo della sua organizzazione, ovvero avvalendosi della collaborazione di ogni altro ente od organismo pubblico o privato, direttamente o indirettamente interessato, per la realizzazione di finalità comuni. L'Agenzia si può avvalere di servizi resi da enti, soggetti individuali o da associazioni e cooperative studentesche costituite ed operanti nelle Università, secondo quanto previsto all'art. 10, comma 2 lettera q) del presente statuto.
2. A tale scopo, per conseguire economicità e razionalità della gestione, l'Agenzia stipula con i soggetti interessati convenzioni od accordi, comunque denominati nella vigente legislazione, nei quali devono essere determinati oggetto, misura, modalità, oneri e tempi di detta collaborazione, garantendo al contempo la qualità dei servizi prestati all'utenza.

3. Per la realizzazione degli stessi obiettivi di collaborazione con soggetti terzi, l'Agenzia può procedere alla conclusione di negozi giuridici di diritto privato, nel rispetto della normativa vigente in materia di contabilità pubblica, qualora reputi che il ricorso alla propria autonomia privatistica sia più funzionale per la realizzazione dei propri compiti.

Art. 6

Prestazioni per conto terzi

1. L'Agenzia, nell'ambito dei servizi di sua competenza e nel rispetto dei propri compiti e caratteri istituzionali, può svolgere prestazioni per conto terzi, a fronte di un corrispettivo non inferiore alla totale copertura dei costi sostenuti.

Titolo II

Organi

Art. 7

Organi dell'Agenzia

1. Sono organi dell'Azienda:

- a) Il Presidente
- b) il Consiglio d'amministrazione;
- c) il Collegio dei revisori.

Art. 8

Presidente

Il Presidente è nominato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale su proposta dell'Assessore regionale alla Pubblica Istruzione d'intesa con il Rettore dell'Università degli Studi Magna Grecia di Catanzaro e con i Direttori dell'Accademia di Belle Arti di Catanzaro e del Conservatorio di musica di Vibo Valentia.

2. Il Presidente dura in carica 5 anni e può essere rinnovato una sola volta.

3. Al Presidente dell'agenzia spetta un'indennità di carica ai sensi delle disposizioni di cui alla legge regionale 28 agosto 2000 n.14 art.1, comma 14 e successive integrazioni e modificazioni.

4. Per la carica di Presidente valgono le stesse cause d'incompatibilità stabilite per la carica di componente del CdA.

Le dimissioni dalla carica di Presidente devono essere presentate, per iscritto, presso la sede legale dell'Agenzia ed esprimono efficacia dopo 20 giorni dalla presentazione. Il Direttore, trascorsi 20 giorni, le trasmetterà agli organi competenti ai sensi del punto 5 dell'art.8 della L.R. 34/2001.

Le dimissioni possono essere ritirate prima dello scadere del 20° giorno .

4. E' compito del Presidente:

- a) rappresentare legalmente l'Agenzia nei confronti dei terzi e nei rapporti istituzionali;
- b) nominare il Direttore dell'Agenzia, previo parere del CdA;
- c) convocare e presiedere i lavori del CdA e sovrintendere all'esecuzione delle relative deliberazioni, nonché firmarne gli atti;
- d) vigilare sul funzionamento delle strutture e dei servizi, nonché sull'operato del Direttore dell'Agenzia per garantirne l'efficienza, e determinare la corretta individuazione delle responsabilità correlate alle eventuali disfunzioni, da sottoporre al CdA;
- e) assumere, in caso di necessità e d'urgenza, e sotto la sua responsabilità, i provvedimenti necessari che rientrano nell'ordinaria competenza del CdA; tali provvedimenti devono essere sottoposti alla ratifica del CdA nella prima riunione successiva utile;
- f) eseguire gli incarichi eventualmente affidatigli dal CdA;
- g) esercitare le altre eventuali attribuzioni previste dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti interni.

5. Il Presidente designa all'interno del CdA un Vicepresidente che lo sostituisce nell'esercizio delle sue funzioni in caso d'impedimento o assenza.

6. Il Presidente può inoltre temporaneamente assegnare, con atto scritto, l'assolvimento di determinati suoi compiti a singoli componenti del CdA.

8. Il Presidente può costituire un ufficio, alle sue dirette dipendenze, per l'esercizio delle funzioni soprascritte.

Il personale di tale ufficio può essere costituito da dipendenti dell'Agenzia e/o da collaboratori assunti con contratto di lavoro a tempo determinato.

Art. 9

Consiglio d'amministrazione: composizione, durata

1. Il Consiglio d'Amministrazione (CdA) dell'Agenzia nominato con D.P.G.R. è composto da:
 - a) dal Presidente;
 - b) due rappresentanti della Regione, designati dal Consiglio Regionale: ai sensi dell'art. 6 lett. D) L.R. 34/2001.
 - c) un rappresentante designato dal Rettore dell'Università Magna Grecia di Catanzaro d'intesa con l'Accademia di Belle Arti di Catanzaro e col Conservatorio di Musica di Vibo Valentia, tra il personale docente degli organismi interessati.
 - d) da uno studente eletto con le modalità di cui alla lettera c) dell'art. 6 della L.R. 34 - 2001.

2. I componenti del CdA durano in carica cinque anni. Essi sono rieleggibili nella carica per una sola volta consecutiva. Per la componente studentesca, l'Agenzia si farà carico di organizzare l'elezione del rappresentante nelle strutture interessate e secondo un regolamento elettorale appositamente approvato.

3. Allo scadere del mandato i componenti del CdA restano in carica sino all'insediamento dei successori.

4. Ai componenti il Consiglio d'Amministrazione spetta un'indennità di carica rapportata al 50 per cento di quella corrisposta al Presidente; qualora non risiedono nel Comune sede dell'A.R.D.I.S., spetta il rimborso spese viaggio o il rimborso indennità chilometrica nella misura stabilita per i dirigenti regionali.

Art. 10

Attribuzioni del CdA

1. Il CdA formula gli indirizzi ai quali l'attività dell'Agenzia deve uniformarsi; il CdA esercita inoltre tutti i poteri amministrativi connessi alla realizzazione delle finalità istituzionali dell'Agenzia, ad eccezione di quelli rientranti nelle attribuzioni ricondotte dalla legge e dallo Statuto agli altri organi dell'ente o al Direttore dell'Agenzia.

2. In particolare, il CdA:

- a) adotta lo Statuto dell'Agenzia;
- b) adotta il regolamento di contabilità;
- c) adotta la dotazione organica dell'Agenzia;
- d) adotta il bilancio annuale di previsione, di competenza e di cassa, entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello cui esso si riferisce;
- e) adotta il rendiconto annuale entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui esso si riferisce;
- f) delibera l'assunzione di finanziamenti;
- g) delibera l'accettazione di donazioni, eredità;
- h) procede alla liquidazione delle spese, degli acquisti, delle alienazioni, approva i contratti che non rientrino nella competenza del Direttore dell'Agenzia;
- i) adotta, sentito il Direttore, i regolamenti interni dell'Agenzia, e quelli per l'organizzazione e per la fruizione dei servizi;
- l) approva i bandi relativi all'erogazione dei servizi e degli interventi attribuibili per concorso di competenza dell'Agenzia;

m) stabilisce, sulla base delle direttive regionali, i criteri per la determinazione dei requisiti di merito e delle condizioni economiche per l'accesso agli interventi e ai servizi attribuibili per concorso, gli importi delle borse di studio e dei prestiti d'onore, e le tariffe ed i prezzi dei servizi;

n) recepisce gli accordi e le convenzioni relative alla gestione dei servizi di competenza dell'Agenzia;

o) vigila sul funzionamento dei servizi e sulla conservazione del patrimonio immobiliare e mobiliare dell'Agenzia;

p) autorizza il Presidente a promuovere giudizi eccedenti l'ordinaria amministrazione innanzi alla Magistratura ordinaria, amministrativa e contabile;

q) definisce, ai sensi dell'art. 16, comma 2, della legge regionale n. 34/2001, i requisiti di associazioni e cooperative di studenti regolarmente costituite ed operanti nell'università per l'affidamento di servizi ed interventi di competenza dell'Agenzia.

Art. 11

Funzionamento del CdA

1. Il CdA si riunisce, su convocazione del Presidente, una volta ogni mese, ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario ovvero su richiesta motivata di almeno due componenti del CdA, entro dieci giorni dal ricevimento dalla richiesta stessa.

2. Nella convocazione devono essere indicati l'ora, il giorno, il mese, l'anno, il luogo della riunione e gli argomenti posti all'ordine del giorno. L'avviso di convocazione deve essere recapitato a ciascun componente del CdA ed al Direttore dell'Agenzia nella rispettiva residenza anagrafica, ovvero in luogo diverso, previa richiesta scritta dell'interessato, almeno cinque giorni prima della data fissata per le riunioni; nei casi urgenti, la convocazione può essere fatta ventiquattro ore prima, anche mediante telegramma, ovvero telex o telefax.

3. La convocazione è altresì comunicata, negli stessi termini appena indicati, al Collegio dei revisori, i quali possono assistere alle sedute del CdA.

4. Il Direttore dell'Agenzia partecipa alle riunioni del CdA con parere consultivo.

5. Le sedute del CdA non sono pubbliche.

6. Alle sedute possono essere invitati a partecipare, ai soli fini conoscitivi, i soggetti che il CdA ritenga utili per ottenere chiarimenti relativi agli oggetti compresi nell'ordine del giorno.

7. Le deliberazioni concernenti valutazioni sulle persone sono assunte a votazione segreta.



8. I componenti del CdA, qualora sugli argomenti posti all'ordine del giorno abbiano un interesse personale diretto o indiretto ovvero siano interessati loro congiunti e affini entro il quarto grado, non possono partecipare alla trattazione dei relativi atti.

9. Le riunioni del CdA sono valide qualora siano presenti la maggioranza dei componenti in carica, sempreché tra i presenti sia compreso anche il Presidente, ovvero il Vicepresidente a ciò espressamente delegato. La proposta di deliberazione è approvata se raccoglie un numero di voti favorevoli superiore a quello di voti contrari: in caso di parità prevale il voto del Presidente o, in sua assenza, del Vicepresidente.

Art. 12

Incompatibilità, decadenza, dimissioni dalla carica di Consigliere

1. La carica di componente del CdA dell'Agenzia è incompatibile:

- a) con la carica di parlamentare, nazionale od europeo, di Consigliere regionale, provinciale e comunale;
- b) con lo svolgimento di funzioni, a qualunque titolo assunte, presso gli organi regionali cui sia imputato il controllo sull'attività dell'Agenzia;
- c) con la qualità d'amministratore di enti pubblici, anche economici.

2. La carica di consigliere è altresì incompatibile con:

- la titolarità di azienda individuale;
- la qualifica di socio illimitatamente responsabile in società di persone od anche limitatamente responsabile nel caso di società in accomandita semplice;
- la qualifica di amministratore o dirigente in società a responsabilità limitata, qualora dette funzioni siano ricoperte in imprese fornitrici od esercenti, direttamente o indirettamente, di attività connesse ai servizi gestiti dall'Agenzia.

3. La mancata cessazione delle cause di incompatibilità entro il trentesimo giorno dalla loro insorgenza comporta la decadenza dalla carica.

4. I componenti del CdA che non intervengano a tre sedute consecutive senza darne giustificata motivazione decadono dalla carica.

5. Le dimissioni dalla carica di Consigliere sono irrevocabili, devono essere presentate presso la sede legale dell'Agenzia, per iscritto, al Presidente dell'Agenzia ed hanno effetto dalla data di presentazione.

6. In caso di decadenza, dimissione o cessazione dalla carica di Consigliere per qualsiasi causa, il Presidente ne dà immediata comunicazione al CdA ed all'Ente di provenienza al fine di procedere alla sostituzione.

7. Le dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti del CdA devono essere presentate nella sede legale dell'Agenzia e comportano la decadenza del CdA stesso. Il Direttore dell'Agenzia provvederà a notificare le dimissioni agli organi competenti così come previsto all'art.8 punto 5 della L.R. 34/2001. Il Presidente della Giunta Regionale, con



proprio decreto, provvederà allo scioglimento del Consiglio di Amministrazione e alla nomina di un Commissario per la gestione straordinaria dell'A.R.DI.S..

Il Commissario resta in carica fino alla ricostituzione del Consiglio di Amministrazione.

Art. 13

Collegio dei revisori

1. Il Collegio dei revisori è composto di tre membri, nominati dal Consiglio Regionale, scelti tra gli iscritti nel ruolo dei revisori contabili di cui al d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 88. Elege al suo interno il proprio presidente.

2. Il Collegio rimane in carica per la stessa durata del CdA. Nell'ipotesi di sostituzione di uno dei componenti, la durata dell'incarico del nuovo membro è limitata al periodo necessario per giungere alla scadenza del termine di durata previsto per l'intero Collegio, a decorrere dalla sua nomina.

3. La carica di componente del Collegio dei revisori non può essere assunta da parenti ed affini entro il quarto grado dei componenti gli altri Organi dell'Azienda. I componenti del Collegio non possono assumere incarichi professionali o consulenze presso l'Azienda; tale divieto permane per un triennio dallo scadere dalla carica.

4. Sono cause di decadenza dalla carica la cancellazione o la sospensione dal ruolo dei revisori contabili, la mancata partecipazione a tre riunioni consecutive senza giustificata motivazione, e l'assenza, anche se giustificata, protratta per un intero esercizio. Tali circostanze devono essere immediatamente comunicate al Presidente dell'Azienda ed al Consiglio regionale, il quale provvederà alla reintegrazione del Collegio.

5. Il Collegio dei revisori si deve riunire almeno una volta ogni trimestre. Il Collegio è validamente costituito anche con la presenza di due componenti. Il Collegio delibera a maggioranza assoluta dei componenti. Delle riunioni, ispezioni, o verifiche effettuate deve essere redatto apposito verbale, nel quale, a richiesta dell'interessato, possono essere iscritti i motivi del dissenso rispetto alle decisioni assunte dal Collegio.

6. Ai componenti del Collegio spetta un'indennità di carica ai sensi delle disposizioni della legge regionale n.10 del 22 settembre 1998 art.37, comma 12 e successive modifiche ed integrazioni. Qualora non risiedono nel Comune sede dell'A.R.DI.S., spetta il rimborso delle spese di viaggio o il rimborso dell'indennità chilometrica nella misura stabilita per i dirigenti regionali.

Art. 14

Competenze del Collegio dei revisori

1. Il Collegio dei revisori:

a) effettua un riscontro sulla gestione economico-finanziaria dell'Agenzia ed accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili;

- b) vigila sull'osservanza delle leggi e dello Statuto;
 - c) esamina i bilanci consuntivi e preventivi e redige le relazioni di propria competenza;
 - d) effettua le verifiche di cassa, dei valori e dei titoli;
 - e) riferisce tempestivamente al Presidente dell'Agenzia, che ne informa immediatamente il CdA, sulle eventuali irregolarità riscontrate in sede di esercizio dell'attività di vigilanza e di controllo;
 - f) formula rilievi e proposte per conseguire miglioramenti di produttività e di efficienza di gestione;
 - g) fornisce al CdA, su sua richiesta, elementi e valutazioni tecniche utili ai fini dell'esercizio dei compiti di indirizzo e controllo del CdA stesso.
2. I modelli elaborati ai fini del controllo di gestione ed i relativi risultati sono posti a disposizione del Collegio.
3. Il Collegio dei revisori può chiedere notizie agli amministratori dell'Agenzia sull'andamento di determinazioni ed operazioni dell'Agenzia.
4. I membri del Collegio dei revisori possono, anche individualmente, procedere in ogni momento ad ispezioni e controlli.

Titolo III

Organizzazione amministrativa e del personale

Art. 15

Direttore

1. Il Direttore è titolare della posizione dirigenziale più elevata nell'ambito della dotazione organica dell'Agenzia.

L'incarico di Direttore è incompatibile con tutti i casi previsti dall'art.53 del Decreto Legislativo 30 marzo 2002 n°165. L'incarico di Direttore è incompatibile con l'assunzione di cariche elettive presso gli Organi rappresentativi della Regione e degli enti locali eventualmente rappresentati in seno al CdA. L'incarico è altresì incompatibile con qualsiasi ulteriore rapporto di impiego pubblico o privato e con l'esercizio di qualsiasi professione o industria, nonché con qualsiasi prestazione anche di carattere occasionale dalla quale possa sorgere un conflitto con gli interessi e le funzioni dell'Agenzia..

Il Direttore può accettare incarichi temporanei di carattere professionale estranei all'attività dell'agenzia previa autorizzazione scritta del Presidente, da richiedere di volta in volta. La mancata cessazione delle cause di incompatibilità entro il trentesimo giorno dalla loro insorgenza comporta, previa diffida scritta adottata dal Presidente dell'Agenzia, la decadenza dall'incarico.

3. Il Direttore dura sino alla decadenza del Presidente che lo ha nominato e può essere riconfermato una sola volta.

4. L'incarico può essere revocato prima della scadenza con provvedimento motivato del CdA, previa contestazione all'interessato, in caso di reiterata inosservanza degli indirizzi degli organi aziendali, o di irregolarità gravi nella gestione amministrativa e contabile imputabili alla sua direzione.

5. In caso di cessazione dall'incarico del Direttore, le sue funzioni sono assunte temporaneamente, fino alla nomina del successore, dal dirigente più anziano in ruolo.

Art. 16

Compiti del Direttore

1. Il Direttore è responsabile degli uffici e delle strutture amministrative dell'Agenzia; svolge attività generale di indirizzo, di coordinamento e di controllo nei confronti del personale, in attuazione degli obiettivi definiti dagli organi di governo dell'Agenzia; definisce le competenze analitiche delle strutture organizzative; provvede, in osservanza delle direttive del CdA, all'andamento dei servizi prestati dall'Agenzia, ne regola il funzionamento e ne è responsabile; può formulare proposte al CdA ai fini dell'adozione di atti di competenza del CdA stesso.

2. In particolare, il Direttore:

a) partecipa alle riunioni del CdA, con funzione consultiva;

b) dirige e coordina le strutture dell'Agenzia e risponde del loro efficiente ed efficace funzionamento al Presidente ed al CdA;

c) adotta i provvedimenti e le misure opportune per migliorare l'efficienza delle attività gestite dall'Agenzia, compresa l'eventuale delega di funzioni e di firma;

d) cura la predisposizione degli atti ed adempimenti istruttori per le delibere del CdA;

e) cura l'esecuzione delle delibere del CdA;

f) predispone gli schemi del bilancio di previsione, delle relative relazioni e del conto consuntivo da sottoporre al CdA;

g) redige la relazione annuale sull'attività dell'Agenzia e sugli obiettivi raggiunti, allegando le relazioni degli altri dirigenti, da sottoporre al CdA;

h) presiede le commissioni di gara per lavori, servizi, forniture;

i) firma la corrispondenza e gli atti che non rientrano nella competenza del Presidente;

l) dirige il personale stesso, adottando i provvedimenti relativi allo stato giuridico ed economico e la disciplina del personale, in osservanza delle procedure prescritte dai regolamenti e dai contratti collettivi;

m) sottoscrive i contratti in nome e per conto dell'Agenzia;

n) assume il ruolo di consegnatario di tutti i beni che costituiscono il patrimonio dell'agenzia, fatte salve le responsabilità espressamente imputate a carico di altri soggetti;

o) svolge ogni altro compito riferibile alla gestione dell'Agenzia che gli è attribuito dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti e dal CdA.

3. Il Direttore, entro i limiti posti dal regolamento di contabilità ed eventualmente integrati con delibera del CdA da aggiornare periodicamente, e comunque non oltre il biennio, provvede direttamente agli acquisti di beni e servizi necessari per il funzionamento dell'Agenzia, sottoponendo al CdA idonea rendicontazione.

Art. 17

Organizzazione e qualificazione del lavoro

1. Nel pieno rispetto della legge e dei contratti collettivi, le modalità di organizzazione del lavoro del personale addetto ai servizi dell'Agenzia perseguono la massima produttività possibile e sono adeguate alle esigenze primarie degli utenti.

2. Gli orari degli uffici dell'Agenzia aperti al pubblico sono stabiliti con riguardo ai bisogni delle fasce di utenza, coordinandoli con quelli degli altri uffici aperti al pubblico.

3. L'Agenzia promuove il miglioramento delle condizioni di lavoro e lo sviluppo della professionalità del personale.

Art. 18

Collaborazioni esterne

1. Nel rispetto delle normative vigenti, per esigenze connesse con i suoi fini istituzionali alle quali non possa far fronte con il personale interno, l'Agenzia può ricorrere a prestazioni occasionali, incarichi e consulenze esterne a contenuto tecnico-specialistico affidate a persone, fisiche o giuridiche, di adeguata qualificazione.

Titolo IV

Patrimonio e contabilità

Art. 19

Patrimonio

1. L'Agenzia ha un proprio patrimonio formato da beni mobili ed immobili.

2. Il patrimonio dell'Agenzia è costituito dai beni all'uopo trasferiti dalla Regione, nonché dai beni derivanti da acquisizioni, donazioni, eredità e legati.

3. I beni aziendali derivanti dal trasferimento regionale sono vincolati nell'uso all'attuazione degli interventi per il diritto allo studio; il relativo mutamento di destinazione comporta la restituzione degli stessi al patrimonio regionale.

4. L'alienazione dei beni immobili dell'Agenzia deve essere autorizzata dalla Giunta regionale, che deve preventivamente approvare la relativa delibera di cessione.

5. Il ricavato della vendita dei beni immobili è in ogni caso destinato alla realizzazione di interventi di edilizia finalizzata al diritto allo studio.

Art. 20

Gestione finanziaria, patrimoniale ed economica.

Controllo di gestione

1. La gestione finanziaria e contabile ed i criteri di funzionamento del sistema di controllo di gestione dell'Agenzia sono disciplinati dalla legge e dal Regolamento di contabilità, deliberato dal CdA ed approvato dalla Giunta regionale.

2. L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.

3. Il bilancio annuale deve presentare l'equilibrio economico e finanziario.

4. Gli strumenti necessari all'attività di direzione ed alle valutazioni di competenza degli organi dell'azienda sono forniti da un apposito sistema di controllo di gestione.

5. Le deliberazioni comportanti impegno di spesa sono adottate previa attestazione da parte del Direttore, o di suo delegato, della esistenza e della sufficienza della copertura finanziaria.


Titolo V

Disposizioni finali

Art. 21

Modifica dello Statuto

1. Le deliberazioni riguardanti le modificazioni del presente Statuto sono adottate con il voto favorevole di almeno i due terzi dei componenti del CdA, e diventano esecutive con l'approvazione della Giunta regionale.




Art.22

Norme transitorie

Per quanto non previsto nel presente statuto si applicano le normative nazionali e regionali.

Il Commissario Straordinario
dell'A.R.D.I.S. di Catanzaro
Dott. Visconte Frontera



Lo Statuto è stato adottato con delibera n. 4 del 6 marzo 2002.

